

OSSERVAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI

1. Diritto Societario



I liquidatori sono responsabili nei confronti della società, dei creditori e dei terzi fra i quali può essere annoverato anche il Fisco. Ma essi fino a che punto sono tenuti al rispetto delle direttive assembleari? Qual è la loro autonomia? I liquidatori sono tenuti ad osservare il principio della *par condicio creditorum* nel caso di patrimonio insufficiente? Come incidono le nuove norme sulla liquidazione giudiziale in tema di responsabilità dei liquidatori? A questi e ad altri dubbi si proverà a dare risposta nel lavoro che segue.

/ Francesco FIMMANÒ *

/ Francesca ANGIOLINI **

POTERI E RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI

Il legislatore ha equiparato i liquidatori, sotto il profilo della responsabilità, agli amministratori prevedendo, all'art. 2489 c.c., che gli stessi debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Il riferimento è alla diligenza professionale, richiesta dal comma 2 dell'art. 1176

c.c. che impone al liquidatore di impiegare i mezzi più idonei per la massimizzazione dei ricavi¹. In quest'ottica, accanto ad una responsabilità per i danni derivanti dalla violazione di doveri individuati dalla legge, vi sarà una responsabilità relativa a comportamenti che non risultano in armonia con le finalità proprie della fase estintiva e non consentono, come richiesto, la massimizzazione dei risultati finali dell'attività economica della società².

* Ordinario di Diritto commerciale nell'Università degli Studi del Molise - Avvocato e Revisore Legale

** Associato di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

1 Fimmanò F. "Poteri obblighi e responsabilità dei liquidatori", in "Scioglimento e liquidazione delle società di capitali. Commentario alla riforma delle società", diretto da Marchetti P., Milano, 2016, p. 186.

2 Parrella L., *sub art. 2489*, in AA.VV. "La riforma delle società" a cura di Sandulli M., Santoro V., Torino, 2003, p. 281. "L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore ha natura contrattuale, in quanto ha origine dall'inadempimento dei doveri imposti al liquidatore dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; obblighi tutti che vengono a gravare sui liquidatori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società". Così, Trib. Roma 4.2.2015 n. 2575, in *Sistema Integrato Eutekne e Il Caso.it*. Ad esempio, "il liquidatore della società «non fallibile» sovraindebitata, che decide di non ricorrere ad una delle procedure concorsuali previste dalla L. 3/2012, rischia di aggravare il dissesto, per motivazioni differenti, alcune delle quali riconducibili, da un lato, al realizzo dell'attivo e, dall'altro all'aumento dell'esposizione debitoria" (così, Bana M. "La liquidazione della società non fallibile con «deficit patrimoniale», *La gestione straordinaria delle imprese*, 6, 2017, p. 132).

In ogni caso, nel giudizio di responsabilità dovrà essere preclusa ogni valutazione sulle scelte gestionali adottate, così come avviene per gli amministratori³.

E così, per poter delimitare i confini della responsabilità, sembra necessario individuare quale sia l'**ambito dei poteri** attribuiti ai liquidatori⁴. Come osservato in giurisprudenza, la sfera di operatività dei liquidatori delle società di capitali non è circoscritta solo agli atti propri della liquidazione, ma si estende anche ad attività più propriamente gestorie, anche se in un'ottica conservativa. Così ai liquidatori deve essere riconosciuta una competenza gestoria più ampia che li rende "arbitri nel gestire i tempi, i modi e le condizioni della realizzazione dell'attivo sociale" eccezione fatta per le limitazioni che possono derivare dall'atto costitutivo o dalla delibera assembleare⁵.

Qualora gli stessi compiano delle attività non esplicitamente indicate dai soci nella delibera assembleare si potrebbero generare delle conseguenze non irrilevanti. Dubbio interpretativo sollevato recentemente è quello relativo ai confini dei poteri loro attribuiti: in particolare non è chiaro se l'ambito di azione conferito debba essere indicato espressamente dall'organo assembleare o, al contrario, gli eventuali

limiti imposti nella delibera abbiano natura meramente eccezionale e, pertanto, ai liquidatori sia concesso un ampio margine di intervento all'interno del quale poter ricomprendere ogni atto utile e necessario alla fase estintiva⁶. In realtà, si è osservato, è lo stesso legislatore a non essere particolarmente chiaro: le disposizioni di cui agli artt. 2487 e 2489 c.c. sembrano infatti non conciliarsi tra loro nel prevedere, da un lato, che "la determinazione dei poteri dei liquidatori sia rimessa all'assemblea" e, dall'altro che "i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società" non essendo così inequivocabile quale sia la regola e quale l'eccezione⁷.

Due pronunce susseguitesesi in un breve arco temporale, infatti, hanno espresso posizioni differenti sull'ambito di operatività dei liquidatori, in particolare nell'ipotesi in cui l'ente si trovi in una situazione di dissesto; è evidente come proprio nella fase patologica l'intervento e l'operato del liquidatore è ancor più delicato. In un caso, è stata negata la possibilità che il liquidatore potesse proporre una domanda di concordato preventivo in assenza di espressa delibera dell'assemblea, andando a circoscrivere nettamente il potere dell'organo⁸. Per l'effetto, doveva essere negato il compenso del

3 Cfr. Trib. Milano 26.5.2011, in *Sistema Integrato Eutekne e Società*, 2012, p. 761 con nota di Di Brina L. "I poteri dei liquidatori di società di capitali", ove afferma che "il compito del liquidatore deve essere assolto con la specifica cura e la particolare attenzione che sono richieste nel mondo degli affari; pertanto, nel giudizio di accertamento della responsabilità del liquidatore al Giudice, come per qualsiasi giudizio sul comportamento umano che implica ampia discrezionalità professionale e decisionale, è preclusa la valutazione del merito delle scelte gestionali del liquidatore allo stesso modo di quanto avviene per il giudizio sulla responsabilità degli amministratori (c.d. business judgment rule)".

4 Cfr. sul tema Marcello R. "Il ruolo degli amministratori nella liquidazione di società", in *questa Rivista*, 4, 2013, p. 14.

5 Così, Trib. Milano 26.5.2011, cit. Cfr., Marcello R., Loia A.M. "Poteri, doveri e problematiche operative dell'organo liquidatorio", in *questa Rivista*, 11, 2013, p. 25. Per le società di persone cfr. Garesio G. "La liquidazione delle società di persone: quid accidit tra scioglimento e liquidazione", *ivi*, 6, 2018, p. 18.

6 Cfr. Cass. 26.2.2016 n. 3813 in *Sistema Integrato Eutekne e Il Societario.it*, 3.10.2016, con nota di Cappelletti T., rilevando come "in tema di società per azioni, l'assemblea può disporre limitazioni dei poteri dei liquidatori anche con riguardo alla rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società stessa, sicché, ove i poteri rappresentativi, senza distinzione fra attività negoziali ed attività processuali, risultino dall'assemblea conferiti congiuntamente a tutti i liquidatori, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per la società in base a mandato difensivo conferito da uno solo di essi". Cfr. Talice P. "L'assemblea di liquidazione", in *questa Rivista*, 4, 2014, p. 6.

7 Spiotta M. "Un'ulteriore puntualizzazione (o un revirement?) sui poteri dei liquidatori", *Giur. It.*, 2017, p. 1878.

8 Così, Cass. 14.6.2016 n. 12273, in *Sistema Integrato Eutekne*, secondo cui "lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società cooperative) non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati. Ne consegue che il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell'art. 152, co. 2, lett. b, L.F. non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489, co. 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487, co. 1, lett. c, c.c.". Il provvedimento è pubblicato altresì in *Foro It.*, 2016, I, p. 3150, con nota di Niccolini G. "Il potere del liquidatore di s.p.a. di presentare domanda di concordato secondo la Cassazione: una nota critica"; *Fallimento*, 2016, p. 1305, con nota di Fauceglia G. "Un ritorno al diritto



professionista che aveva portato a compimento l'incarico di redigere una proposta di piano su indicazione del liquidatore privo di poteri. Nell'altra vicenda, al contrario, la Corte di legittimità⁹ giunge ad affermare che laddove l'assemblea non si sia pronunciata espressamente, ai liquidatori sono concessi tutti i poteri utili per la liquidazione, compreso quello di affidare a un professionista l'incarico di predisporre un piano di risanamento. Nonostante la non conformità di vedute, l'orientamento preferibile sembra essere quello che aderisce ad una **interpretazione più elastica ed estensiva secondo cui i liquidatori sarebbero in possesso di tutti i poteri necessari per la liquidazione**¹⁰ anche considerando la loro equiparazione agli amministratori sotto il profilo della responsabilità, al contrario dell'assemblea che per sua natura è un organo privo di responsabilità¹¹. In realtà, la differenza più sensibile tra l'orga-

no gestorio e i liquidatori è rappresentata dalla possibilità che l'assemblea possa limitare in fase di liquidazione i poteri dei secondi mentre ciò non è ammissibile nella gestione attiva¹². Infatti, laddove vi siano delle indicazioni assembleari queste dovranno essere puntualmente rispettate perché solo in assenza di precise indicazioni si potrà procedere nella più totale discrezionalità, secondo il dettato dell'art. 2489 c.c.¹³. Si viene a creare così un modello "ibrido" in cui l'operato dei liquidatori deve necessariamente aderire alla volontà dei soci eventualmente espressa, in maniera differente rispetto a quanto avviene nella gestione fisiologica della società da parte degli amministratori. In ogni caso, qualora le indicazioni dell'assemblea siano in contrasto con il dovere di conservazione dell'integrità patrimoniale, queste non dovrebbero essere rispettate dai liquidatori essendo loro comunque responsabili¹⁴.

societario comune: l'assemblea, il potere del liquidatore e la crisi dell'impresa"; *Società*, 2016, p. 1329 con nota di Spiotta M. "Difetto di legittimazione attiva dei liquidatori a presentare la proposta di concordato preventivo"; *Corr. giur.*, 2017, p. 1560 con nota di Turelli S. "Competenze gestorie dei liquidatori di società di capitali e potere di decidere sulla proposta del concordato preventivo e sull'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa". Cfr. sul tema Serafini S. "Riflessioni sulla gestione liquidatoria di società di capitali in crisi", *Giur. comm.*, 2018, p. 689.

- 9 Cass. 1.6.2017 n. 13867, in *Sistema Integrato Eutekne*, con nota di Meoli M. "Dalla Cassazione poteri ampi ai liquidatori", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 12.6.2017 e *Notariato*, 2017, p. 664, con nota di Trivigno M.G. "La Suprema Corte ritorna sui poteri dei liquidatori"; *Giur. It.*, 2017, p. 1875, con nota di Spiotta M. "Un'ulteriore puntualizzazione (o un revirement?) sui poteri dei liquidatori", cit.; *Corr. giur.*, 2017, p. 1562, con nota di Turelli S., cit. Afferma la Corte, cassando il provvedimento del Tribunale di Larino del 26.5.2011, che "in tema di liquidazione delle società di capitali (nella specie, di una società a responsabilità limitata), ove l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina a liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest'ultimo alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 2487, comma 1, c.c., il liquidatore è investito, giusta l'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società". Cfr. altresì sul tema, Papotti F. "Liquidazione di società e poteri ai liquidatori", *Il Societario.it*, 13.7.2017.
- 10 Fimmanò F. "Poteri obblighi e responsabilità dei liquidatori", cit., p. 182; Trivigno M.G., cit., p. 667. Tra i poteri riconosciuti ai liquidatori c'è anche quello di individuare "il terzo acquirente dei beni immobili sociali mediante procedure competitive informali precedute da adeguata pubblicità" (in tal senso Trib. Milano 22.5.2015, in *Sistema Integrato Eutekne* e *Giur. It.*, 2015, p. 2408 con nota di Luoni S. "Accertamento scioglimento di s.r.l. da parte del Tribunale e nomina del liquidatore").
- 11 Spiotta M. "Un'ulteriore puntualizzazione (o un revirement?) sui poteri dei liquidatori", cit., p. 1879. Si legge nell'ordinanza che i liquidatori rispondono dei loro atti "con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico [...] secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli amministratori, come significativamente precisato dall'art. 2489, comma 2". E pertanto "non potrebbe dirsi che, ove la delibera di nomina non specifichi quali siano gli atti utili per la liquidazione consentiti dai soci ai liquidatori, la suddetta norma generale dell'art. 2489 non possa operare".
- 12 Turelli S., cit., p. 1566.
- 13 Tatozzi C., De Russis D. "La responsabilità del liquidatore di società di capitali per i danni arrecati ai soci dal compimento di atti gestori non immediatamente funzionali alla liquidazione dell'attivo sociale", *Ridare.it*, 23.6.2015. Nella sentenza in commento (App. Milano 16.12.2014 n. 4556, in *Sistema Integrato Eutekne*) i giudici di merito hanno confermato la condanna al risarcimento del danno dell'ex liquidatore considerando che "l'operato del liquidatore, dovendo essere improntato alla massimizzazione del profitto al fine di procedere all'incasso dei crediti e al pagamento dei debiti della società posta in liquidazione, non poteva prescindere da un'esatta, preventiva valutazione del bene oggetto di vendita (che nel caso di specie ha formato solo ex post oggetto di perizia), oltre che dall'indicazione di una gara fra tutti gli offerenti secondo criteri di assoluta imparzialità e trasparenza". Inoltre "la peculiarità della funzione del liquidatore rispetto a quella dell'amministratore della società impone che, nell'esercizio dei poteri gestori, questi adempia con la dovuta diligenza e professionalità al compimento di atti utili alla liquidazione, ivi compresa la cessione d'azienda, in relazione alla quale il legislatore considera avere un ruolo prioritario l'assemblea dei soci in quanto deputata alla fissazione di criteri inderogabili volti a limitare (e indirizzare) il potere liquidatorio".

14 Di Brina L., cit., p. 774.

Ed allora sembra corretto ritenere applicabile anche nella fase liquidatoria una applicazione analogica ed estensiva dell'art. 152 L. fall.¹⁵ che prevede la possibilità che il concordato fallimentare (e quindi anche il concordato preventivo) siano **proposti** da chi ha la rappresentanza della società e quindi legittimati siano anche i **liquidatori, anche in assenza di una delibera assembleare** anche in considerazione della "valenza liquidativa" del concordato che con il suo effetto esdebitatorio può essere compreso tra "*gli atti utili per la liquidazione della società*"¹⁶.

Allo stesso modo, anche l'esercizio provvisorio può essere adottato dal liquidatore senza la necessaria delibera assembleare in quanto atto utile per la liquidazione¹⁷. Si deve infatti considerare che la massimizzazione dei ricavi potrebbe avvenire preservando tutti i valori aziendali proprio attraverso la prosecuzione dell'attività e che una eventuale interruzione foriera di danni potrebbe esporre il liquidatore al risarcimento dei danni causati da una inopinata interruzione¹⁸. Laddove, poi, vi sia stata una espressa previsione assembleare in tal senso, il liquidatore vi dovrà dare atto, sempre evitando di pregiudicare il diritto dei creditori con una poco proficua vendita dei beni¹⁹.

Responsabili solidalmente coi liquidatori sono i soci che hanno intenzionalmente deciso o

autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci stessi o i terzi. Al fine di evitare di incorrere in ipotesi di responsabilità oggettiva, non saranno responsabili i soggetti che dimostrino di non avere colpa con particolare rilievo nel caso in cui vi siano più liquidatori che operano in regime disgiuntivo²⁰. L'**azione di responsabilità** è promossa dall'assemblea e, in ogni caso, anche qualora sia approvata con la maggioranza prevista dall'art. 2393, c.c. essa non provocherà la revoca automatica dei liquidatori, essendo la stessa una competenza dell'organo deliberativo²¹.

Come osservato in giurisprudenza, il provvedimento cautelare sarà utilmente esperibile, sia in riferimento al *fumus boni iuris*, sia con riferimento al *periculum in mora*, nelle ipotesi in cui vi sia il fondato sospetto che la permanenza in carica del liquidatore societario sia suscettibile di arrecare gravi ed irreparabili danni sia alla società, sia ai soci. La **revoca** va a rappresentare così l'unico strumento idoneo per interrompere una condotta liquidativa ancora in essere che si appalesa foriera di ingenti e ulteriori danni²².

Nella srl legittimato all'azione è anche il singolo socio il quale avrà così la possibilità di revocare il liquidatore sia in presenza di "*gravi irregolarità*" che nelle ipotesi di "*giusta causa*" a norma dell'art. 2487 c.c.²³.

15 Si segnala che il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (DLgs. 12.1.2019 n. 14, pubblicato in G.U. 14.2.2019), all'art. 265 prevede che possa essere proposto il concordato nella liquidazione giudiziale da chi ha la rappresentanza della società.

16 Niccolini G. "Il potere del liquidatore di s.p.a. di presentare domanda di concordato secondo la Cassazione: una nota critica", cit.

17 Fimmanò F. "La fase della liquidazione", in "Scioglimento e liquidazione delle società di capitali", a cura di Fimmanò F., Milano, 2011, p. 207; Turelli S., cit., p. 1566;

18 Fimmanò F. "La fase della liquidazione", cit. p. 197.

19 Serafini S., cit., p. 878.

20 Fimmanò F. "Poteri obblighi e responsabilità dei liquidatori", cit., p. 186. In tal senso anche Rossi A. "Poteri e doveri particolari dei liquidatori", in "Il nuovo diritto delle società", a cura di Maffei Alberti A., Padova, 2005, p. 2262.

21 Fimmanò F. "Poteri obblighi e responsabilità dei liquidatori", cit., p. 182. È stato osservato in giurisprudenza come "nel caso in cui per il compimento della liquidazione sociale l'assemblea abbia nominato due liquidatori con l'attribuzione di poteri da esercitarsi in via congiunta tra essi, non è ammissibile l'istanza volta a ottenere la revoca giudiziale di uno solo dei liquidatori così nominati, in quanto l'eventuale accoglimento di detta istanza contraddirebbe la finalità di controllo e condizionamento reciproco tra i liquidatori insita nella scelta dei soci del conferimento dei poteri congiunti" (così, Trib. Napoli 7.11.2007, in *Sistema Integrato Eutekne e Società*, 2008, p. 883, con nota di Gusso F. "Revoca giudiziale di uno dei due liquidatori nominati dall'assemblea").

22 In tal senso, Trib. Bologna 6.2.2018 n. 375, in *Sistema Integrato Eutekne*.

23 Fimmanò F. "Poteri obblighi e responsabilità dei liquidatori", cit., p. 184, rilevando che "*anche se proposta dai soci individualmente va qualificata pur sempre come azione sociale di responsabilità, sicché il socio agisce in giudizio per ottenere la condanna del o dei liquidatori al risarcimento del danno patito dalla società — collegato col nesso di causalità adeguata di cui all'art. 1223 c.c. — a loro inadempimenti con riguardo sia ai doveri specifici imposti dalla legge sia a quello generale rappresentato dalla massimizzazione del valore dell'azienda*".

LA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI CREDITORI SOCIALI

Ulteriore e delicata problematica è quella relativa alla responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali, espressamente disciplinata proprio dall'art. 2495 c.c.²⁴.

Sancisce la norma che il liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese possa essere chiamato a rispondere nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti laddove il loro mancato pagamento sia imputabile a sua una condotta colposa²⁵.

Così, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese l'azione dei creditori sociali per ottenere l'adempimento delle obbligazioni sociali può essere proposta contro i liquidatori, **laddove il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi**²⁶.

Sono stati individuati in giurisprudenza comportamenti sanzionabili quali, ad esempio, la mancata indicazione del credito oggetto di accertamento nel giudizio di secondo grado tra i debiti sociali; il mancato accantonamento delle risorse finanziarie necessarie per adempiere le obbligazioni relative a tale giudizio; la predisposizione di bilanci falsi²⁷; la cessione di *assets* aziendali con gli stessi segni distintivi ad altra società con la stessa ragione sociale e il medesimo oggetto e la mancata predisposizione di procedure concorsuali. L'onere del creditore insoddisfatto sarà tuttavia particolarmente gravoso dovendo dimostrare nel patrimonio della società delle risorse in grado di soddisfare, anche solo parzialmente, la propria pretesa, l'esistenza del credito e la conoscenza dello stesso in capo al liquidatore²⁸, la responsabilità è, infatti, di natura extracontrattua-

24 Osserva Porzio M. "La cancellazione", in "Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso", diretto da Abbadesse P., Portale G.B., Torino, 4, 2007, p. 95 come "l'art. 2491 c.c. prevede una specifica responsabilità verso i creditori sociali per non aver richiesto ai soci i versamenti ancora dovuti e per aver distribuito acconti senza che si verificassero le condizioni di cui allo stesso articolo. È evidente la necessità di coordinare questa norma con l'art. 2394 c.c. che regola la responsabilità degli amministratori (e dei liquidatori) verso i creditori sociali". In ogni caso, "il codice non fissa alcun limite quantitativo all'ammontare degli acconti di liquidazione che i liquidatori possono distribuire. Anche questo è un segno della scelta di fondo del legislatore di riconoscere ai liquidatori un potere maggiore di quello di cui essi godevano nel passato regime, valorizzando le loro competenze e la loro professionalità" (così Scimemi E. "I poteri dei liquidatori di società di capitali nella distribuzione dell'attivo", *Società*, 2008, p. 299).

25 Trib. Milano 23.9.2015 n. 10635, in *Sistema Integrato Eutekne*, affermando che "l'onere della prova circa la consapevolezza (o la conoscibilità, secondo il criterio della diligenza professionale) in capo al liquidatore dell'esistenza del credito grava sul creditore, allo stesso modo in cui egli deve dimostrare la sussistenza di una massa attiva astrattamente sufficiente a soddisfare - almeno parzialmente - il suo credito". Cfr., sul tema, Crugnola E.R. "Liquidazione, cancellazione, estinzione delle società di capitali: la posizione dei creditori sociali, casi giurisprudenziali e questioni aperte", *Società*, 2015, p. 1243.

26 Cfr. Trib. Rovereto 16.4.2007, in *Sistema Integrato Eutekne* e *Giur. comm.*, 2008, 2, p. 443, con nota di Moietta F. "Responsabilità del liquidatore e tutela risarcitoria del terzo direttamente danneggiato". Questa giurisprudenza afferma che compito del liquidatore è quello di accertare la vera situazione patrimoniale della società in liquidazione, tenendo conto delle effettive attività e passività (Cass. n. 3193/63, proprio in tema di mancata soddisfazione di un creditore sociale) e che il liquidatore deve agire con la diligenza del mandatario (Cass. n. 3652/7). Sul tema Plasmati G.M. "La responsabilità del liquidatore per la cancellazione della società prima della totale liquidazione dei debiti", *Giur. merito*, 2013, p. 341. Trib. Monza 12.2.2001, *Giur. comm.*, 2002, II, 91, nota di Zorzi A. "Il liquidatore di società sarà responsabile anche in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi"; così Cass. 24.3.2010 n. 7076, in *Sistema Integrato Eutekne*. Per un commento cfr. Di Giacomo E. "Il liquidatore è responsabili solidale in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi a nome della società", *Dir. gius.*, 0, 2010, p. 143.

27 Secondo Trib. Milano 18.12.2008 n. 15023, in *Sistema Integrato Eutekne*, qualora "il liquidatore di una società proceda alla vendita dei beni sociali senza successivamente provvedere con il ricavato al pagamento dei debiti della società ed arrivando a disporre la chiusura della sua sede, così disperdendo di fatto l'intero patrimonio sociale, è da ravvisarsi la colpa del liquidatore stesso poiché è suo preciso dovere procedere alla liquidazione per pagare i debiti sociali e comunque conservare il patrimonio della società sia nell'interesse dei soci sia nell'interesse dei creditori, i quali debbono essere soddisfatti per quanto possibile durante la liquidazione". Inoltre, si è affermato che "in caso di sottrazione o parziale distruzione di scritture contabili - da parte del liquidatore - non è sufficiente la consapevolezza delle conseguenze della propria condotta, in ordine alle possibilità di ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società, per integrare il reato di bancarotta fraudolenta, essendo necessaria la prova del dolo specifico consistente nell'ingiusto profitto o nel pregiudizio dei creditori ex art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.". Così, Cass. pen. 4.6.2014 n. 23220, in *Sistema Integrato Eutekne* e *Resp. civ. prev.*, 2015, p. 1574 con nota di Barbini G. "La responsabilità del liquidatore di società per la tenuta irregolare delle scritture contabili e un approfondimento sull'elemento psicologico in tema di bancarotta fraudolenta documentale".

28 Gaeta M.M. "Brevi note in materia di liquidazione della società e par condicio creditorum", *Società*, 2014, p. 314. "Quando l'atto compiuto dall'amministratore di una società di capitali integra un concreto e diretto pregiudizio al patrimonio del creditore sociale, quest'ultimo può agire per il risarcimento del danno personalmente e direttamente nei confronti dell'autore della condotta illecita" (così, Trib. Bari 21.3.2017 n. 1558, in *Sistema Integrato Eutekne*).



le trovando applicazione l'art. 2395 c.c.²⁹. I creditori dovranno provare l'esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sia stata distribuita, ai soci, invece che ai creditori, oppure che la mancanza di tale massa attiva sia imputabile alla mancanza di attività professionale e diligente dei liquidatori³⁰.

Questi ultimi, dunque, non possono compiere dei riparti di attivo senza aver necessariamente soddisfatto prima i creditori sociali perché in caso contrario andrebbero inevitabilmente a generare una lesione del diritto di credito nei loro confronti³¹.

Non vi sarà alcun vincolo di solidarietà o beneficio di escussione tra il patrimonio dei soci e quello dei creditori perché differenti sono le fonti della responsabilità che per il

liquidatore trova origine in una valutazione di colpevolezza, mentre per i soci risiede proprio nel contratto sociale³².

Ed a questo punto ulteriore problema che si pone in tale delicata fase è quello relativo alle modalità di soddisfacimento dei creditori. In particolare ci si chiede se debba essere soddisfatto il principio della *par condicio creditorum*, così come avviene nelle procedure concorsuali o al contrario il liquidatore possa soddisfare i vari creditori senza dover necessariamente rispettare un preciso ordine di prelazione. Secondo la giurisprudenza di merito³³ vi dovrebbe essere anche in fase di liquidazione il rispetto della parità di trattamento con conseguente responsabilità del liquidatore in caso di inosservanza di tale regola³⁴.

Secondo differente interpretazione, tuttavia,

29 In tal senso Trib. Venezia 28.6.2018, *Il Caso.it*, affermando che "ai sensi degli artt. 2498 comma 2 e 2495 comma 2 c.c., l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore può essere avanzata da parte del creditore asseritamente danneggiato solo ove sia dimostrata la responsabilità aquiliana gravante in capo al soggetto che impersoni l'organo sociale, posto che tra il creditore danneggiato ed il liquidatore non sussiste vincolo obbligatorio alcuno, rappresentando la violazione dei doveri gestori imposti dalla legge solo l'espressione dell'antigiuridicità della condotta che si assume lesiva dei diritti del creditore medesimo e, come tale foriera di danno". Cfr. Trib. Napoli 9.10.2007, *Corr. merito*, 2007, p. 1400, che rileva come il liquidatore di una società a responsabilità limitata che con la sua condotta abbia reso impossibile la soddisfazione di un creditore sociale, è responsabile nei confronti di questi ex art. 2395 c.c. e può essere disposto, nei suoi confronti, anche il sequestro conservativo dei beni.

30 Cfr. Trib. Roma 19.5.1995, *Foro It.*, 1996, I, p. 2258. In tal senso, Cass. 31.8.2005 n. 17585, in *Sistema Integrato Eutekne e Giust. civ. mass.*, 2005, p. 6, ove afferma che è stabilito a tutela dei creditori, con carattere di inderogabilità, il divieto per i liquidatori di spa di dividere tra i soci i beni sociali sino a quando non siano stati soddisfatti i creditori. Il divieto sussiste anche se la garanzia offerta dal capitale sociale è potenzialmente idonea a garantire i creditori. Cfr. Plasmati G.M., cit.; Sangiovanni V. "Cancellazione delle società di capitali e responsabilità di soci e liquidatori", *Danno resp.*, 2011, p. 1133.

31 Gaeta M.M., cit.

32 Plasmati G.M., cit.

33 Trib. Milano 15.6.2015 n. 7342, in *Sistema Integrato Eutekne*, secondo cui "in fase di liquidazione della società, sussiste un «dovere» del liquidatore di attenersi al principio guida di pari trattamento di tutti i creditori, con la conseguenza che, in caso di violazione, è ipotizzabile una responsabilità risarcitoria in capo al liquidatore. Necessario corollario del menzionato principio è l'ulteriore dovere del liquidatore di dare compiutamente conto in sede di bilancio di liquidazione dell'intera attività svolta e, in presenza di creditori rimasti insoddisfatti, dei criteri seguiti nella gestione delle posizioni debitorie"; Trib. Milano 7.10.2016, *ivi*, "Il danno subito dai creditori a seguito di pagamenti preferenziali fatti in violazione della «par condicio creditorum» da amministratori e liquidatori di una società dopo che il patrimonio della medesima sia divenuto insufficiente rispetto alla massa dei crediti, è danno specifico e diretto corrispondente alla minore misura in cui ciascuno dei creditori potrà concorrere sull'attivo liquidato, che dà luogo al diritto di risarcimento di cui all'art. 2395 c.c.". Posizione analoga è espressa da Trib. Milano 21.4.2017 n. 4509, *ivi*, con nota di De Angelis L. "Anche il liquidatore è responsabile se viola la par condicio creditorum", in *questa Rivista*, 7/8, 2017, p. 64. Osserva l'A. come l'orientamento giurisprudenziale "che sul tema si sta consolidando vuole, in caso di incapienza patrimoniale, che il liquidatore segua le stesse regole comportamentali del curatore. In altri termini, nell'ipotesi di insufficienza dell'attivo realizzato, il liquidatore deve, in primo luogo, pagare i creditori muniti di un privilegio speciale sui beni alienati, come gli ipotecari, e dei costi della liquidazione, poi, procedere alla soddisfazione dei creditori privilegiati di tipo generale – come quelli che hanno maturato il proprio diritto per effetto di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o artigianale, nei termini previsti dall'art. 2751-bis c.c. – e, infine, dei creditori chirografari, nella misura consentita dagli esiti della liquidazione seguendo i criteri di cui all'art. 2741 c.c., cioè ripartendo equamente l'attivo residuo fra i vari creditori chirografari e seguendo quindi la par condicio creditorum di cui all'art. 54 L. fall. Diversamente, lo stesso risponderà personalmente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti del (o dei) creditori insoddisfatti". Cfr. altresì Bana M. "Società estinta, effetti e responsabilità dei liquidatori e dei soci", *La gestione straordinaria delle imprese*, 6, 2018, p. 105.

34 Trib. Genova 2.4.2013 n. 1125, in *Sistema Integrato Eutekne e Società*, 2014, 3, 301 con nota di Gaeta M.M., cit. Si afferma nel provvedimento che "la necessità di rispettare l'eguale diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni del debitore finisce allora, in questo modo, per connotare e riempire di contenuto l'obbligo di diligenza professionale nell'adempimento dell'incarico in capo



durante la fase liquidatoria si assiste ad un procedimento esdebitario che non comporta alcun nesso con le regole concorsuali perché dopo l'estinzione il creditore insoddisfatto non potrà rivalersi nei confronti dei soci e liquidatori, se non nel ristretto ambito previsto dall'art. 2495 c.c.; al contrario dopo la chiusura del fallimento il debitore resterà sempre esposto alle azioni dei creditori insoddisfatti³⁵.

Così il liquidatore non dovrebbe applicare una differente disciplina rispetto a quella che si deve osservare durante il fisiologico svolgimento dell'attività sociale in cui il debitore deve eseguire i pagamenti ma ha comunque la possibilità di scegliere l'ordine secondo il quale eseguirli³⁶.

Ed allora nella fase della liquidazione i creditori avranno a disposizione le tutele proprie dei normali diritto di credito, **non potendo trovare accoglimento il principio della *par condicio*** se non su un piano esclusivamente formale, inteso come il diritto a non essere escluso dalla ripartizione dell'attivo³⁷.

In relazione alle *srl*, ricordiamo che il legislatore, nel disciplinare il tema della responsabilità di amministratori omette il richiamo all'art. 2394 c.c. generando così negli interpreti dubbi circa l'esperibilità dell'azione. In realtà, sebbene in passato la mancata previsione dell'art. 2394 c.c. avrebbe determinato la mancata legittimazione in capo ai creditori nell'ambito dell'azione di responsabilità, riteniamo che attualmente non vi siano più dubbi in tal senso in considerazione dell'orientamento successivo della giurisprudenza³⁸ che ha ritenuto applicabile in via generale l'art. 2394 c.c. a tutte le società di capitali³⁹.

Questa interpretazione è stata recepita dal legislatore della riforma, con l'introduzione

della disposizione di cui all'art. 378 comma 1 del DLgs. 12.1.2019 n. 14 (Codice della crisi), ove è previsto che all'art. 2476 c.c. sia aggiunto il seguente comma: *"gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi"*.

Si rileva inoltre che l'art. 2486 comma 3 c.c. novellato prevede adesso che *"Quando è accertata la responsabilità degli amministratori [...], e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura"*.

Probabilmente, nell'applicazione della disciplina, la disposizione potrebbe avere evi-

al liquidatore, con la conseguenza che la sua violazione [...] sarà fonte di responsabilità per il liquidatore nei confronti dei creditori danneggiati nel caso considerato; a prescindere dal fatto che sia intervenuto un successivo fallimento". Cfr. altresì, Trib. Milano 6.8.2014 n. 9972, in *Sistema Integrato Eutekne e Giur. It.*, 2015, p. 393 con nota di Riganti F. "Par condicio creditorum e procedure di liquidazione di una società di capitali".

35 Caprara A. "Parità di trattamento dei creditori sociali e doveri del liquidatore", *Giur. comm.*, 2018, p. 552.

36 Caprara A., cit., p. 557.

37 Caprara A., cit., p. 558.

38 *Ex plurimis*, Trib. Roma 8.6.2015 n. 12474, in *Sistema Integrato Eutekne*.

39 De Grandis M. "L'amministratore e il liquidatore di s.r.l. devono risarcire il creditore sociale per il danno a lui cagionato", *Ridare.it*, 22.11.2017. Cfr. Fimmanò F. "Poteri obblighi e responsabilità dei liquidatori", cit., p. 190.

dentemente degli effetti e delle conseguenze anche in relazione ai liquidatori che, come osservato, possono essere ritenuti responsabili al pari degli amministratori e quindi anche e ancor di più nell'ipotesi in cui la società risulti insolvente.

L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 2409

Ulteriore strumento di tutela è offerto dal **controllo giudiziario sulla gestione**: infatti, il rinvio alle regole in tema di responsabilità degli amministratori consente di **applicare anche all'organo di liquidazione il procedimento di cui all'art. 2409 c.c.** Bisogna considerare che con la riforma del diritto societario il controllo giudiziario non era più ammissibile

per le srl e quindi si era fortemente limitato il suo ambito applicativo, se si considera che la gran parte di società di capitali operanti nel territorio adotta tale tipo societario⁴⁰.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza compie adesso un "ritorno al passato" andando a introdurre nuovamente per le srl la possibilità di esercitare il controllo giudiziario a seguito delle modifiche apportate all'art. 2477⁴¹.

In realtà, in precedenza, era molto discusso se il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. fosse o meno applicabile anche alle società per azioni in liquidazione⁴².

Attualmente appare ormai acclarato che si possa attivare al procedimento suddetto non solo per gli abusi compiuti dagli amministratori prima della messa in liquidazione della società durante la liquidazione, ma anche per le irregolarità consumate dai liquidatori⁴³. Qua-

40 Rordorf R. "Brevi note in tema di controllo giudiziario sulla gestione delle società previsto dall'art. 2409 c.c.", *Società*, 2015, p. 1210.

41 L'art. 379 co. 2 del DLgs. 14/2019 ha modificato l'art. 2477 c.c. In particolare, il co. 6 della disposizione richiamata prevede adesso che "si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo". Cfr., Bonetta A. "Il ritorno dell'art. 2409 c.c. nella società a responsabilità limitata", *Il Caso.it*, 5.2.2019.

42 Un primo orientamento, più risalente, scorgeva una incompatibilità assoluta tra l'ispezione della società ex art. 2409 c.c. e la fase di liquidazione, ritenendo inutile l'esito del procedimento in esame in quanto la rimozione delle irregolarità non avrebbe condotto in alcun caso a produrre la reviviscenza di un ente non più in grado di svolgere la sua normale attività (in tal senso, Trib. Genova 30.4.1991 (decr.), *Società*, 1999, p. 1553, con nota adesiva di Tedeschi U.; Trib. Venezia 27.1.2004, *Giur. comm.*, 2004, 5, II, p. 540 con nota di Speranzin M. "Denuncia al tribunale, stato di liquidazione della società e riforma del diritto societario"; App. Salerno 12.2.1993, *Giur. It.*, 1994, I, 2, p. 780, con nota di Spagnuolo G.). Un secondo orientamento, per così dire intermedio, ammetteva l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. soltanto nel caso in cui le irregolarità denunciate fossero state compiute dagli amministratori oramai cessati; al contrario, l'esperimento dell'azione in oggetto non sarebbe stato possibile qualora l'ispezione avesse avuto per destinatario il liquidatore e per oggetto la gestione della liquidazione, in quanto si riteneva impossibile estendere le previsioni normative all'attività di soggetti diversi da quelli espressamente indicati nell'art. 2409 c.c. (in tal senso, App. Milano 21.7.1960, *Giust. civ.*, 1960, I, p. 1835; Trib. Roma 3.11.1985, *Società*, 1986, p. 510).

43 "Lo stato di liquidazione della società non è, di per sé, ostativo all'esercizio dell'azione di cui all'art. 2409 c.c., in caso di irregolarità degli amministratori; tuttavia, nel caso in cui con la messa in liquidazione l'assemblea abbia nominato quali liquidatori soggetti diversi da quelli che avevano rivestito la carica di amministratori e le cui irregolarità sono state denunciate dai sindaci, ricorre l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2409 c.c. e il procedimento può essere sospeso, onde consentire al liquidatore di intraprendere senza indugio le verifiche e le iniziative previste dal comma citato" (Così, Trib. Trento 29.6.2016, *Il Societario.it*, 13.3.2017, con nota di Terranova G. "Rapporti tra il ricorso per gravi irregolarità ex art. 2409 e il procedimento di liquidazione delle società"). In dottrina, sulla possibilità di applicare l'art. 2409 c.c. durante lo stato di liquidazione, ai liquidatori, cfr. Galgano F. "Diritto civile e commerciale. Le società di capitali e le società cooperative", Padova 2004, p. 454. Sul tema Niccolini G., *sub art. 2487 c.c.*, in "Società di capitali", a cura di Niccolini G., Stagno d'Alcontres A., vol. 3, Napoli, 2004, p. 1753; Bucciarelli Ducci E. "L'amministrazione giudiziaria della società tra scioglimento e liquidazione", *Riv. not.*, 2005, p. 1475. Va altresì richiamata la decisione di App. Milano 11.1.2005, *Dir. fall.*, 2007, p. 180, con nota di Proietti R. "Controllo giudiziario di società in liquidazione e nomina giudiziale del liquidatore" e *Società*, 2005, p. 992 con nota di Bruno F. "Procedimento ex art. 2409 c.c. e stato di liquidazione: compatibilità tra amministratore giudiziario e liquidatore". Rileva la Corte che "l'esperibilità del procedimento ex art. 2409 c.c. può riconoscersi anche avuto riguardo alle irregolarità consumate dagli amministratori prima della messa in liquidazione, ma là dove sia verificabile l'inerzia del liquidatore – per scelta o per insufficienza dei poteri allo stesso riconosciuti – nell'eliminare gli effetti di quei comportamenti costituenti gravi violazioni e che si ripercuotono sulla liquidazione medesima (giacché rispetto a tale fine deve considerarsi il fisiologico funzionamento gestionale della società, asseritamente da ripristinare con il ricorso ex art. 2409 c.c.)". Rileva il Trib. Novara 21.5.2012, in *Sistema Integrato Eutekne*, come "Il presupposto per l'applicazione dell'art. 2409 c.c. risiede nel fondato sospetto che gli amministratori (o i liquidatori), in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto, anche senza dolo o colpa, gravi irregolarità nella gestione, che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Ai fini dell'instaurazione del procedimento, chi ricorre, deve, pertanto, manifestare un fondato sospetto, fornendo indizi obiettivi tali da rendere verosimile la denuncia, senza, tuttavia essere tenuto a provare pienamente l'irregolarità denunciata nella sua materialità, la quale deve, invece, essere accertata attraverso il controllo giudiziario".



lora amministratori e liquidatori siano soggetti tra loro differenti dovrà essere proposto un nuovo ricorso, mentre se coincidono sarà possibile proseguire il procedimento già incardinato nei confronti degli amministratori⁴⁴. Peraltro la giurisprudenza ha ammesso l'applicabilità della procedura caso di gravi irregolarità durante la fase liquidatoria anche alle società cooperative, anche costituite in forma di srl⁴⁵, al fine di poter armonizzare l'intera disciplina delle società con scopo mutualistico rispettando unitariamente il dettato dell'art. 2545-*quinquiesdecies* c.c. In particolare, la fase liquidatoria è analoga alla fase "fisiologica" della società e non comporta la cessazione dell'attività di impresa e dunque diviene necessario poter rimuovere eventuali irregolarità non solo nell'interesse dei soci, ma anche dei creditori.

IPOTESI TIPICHE DI RESPONSABILITÀ

Oltre alle responsabilità generali di cui all'art. 2489 c.c., sui liquidatori gravano anche responsabilità particolari.

L'art. 2491 c.c. nel disciplinare i poteri e doveri particolari dei liquidatori ha previsto che i liquidatori possano chiedere ai soci, proporzionalmente, i versamenti ancora dovuti nel

caso in cui i fondi non consentano di soddisfare i creditori⁴⁶ e ha altresì sanzionato il divieto di ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione a condizione che dai bilanci risulti che tale distribuzione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali⁴⁷. I liquidatori possono **condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie**.

Laddove contravvengano al dettato normativo saranno solidalmente e personalmente responsabili nei confronti dei creditori che, non potendo sollevare opposizione alla decisione, hanno a disposizione così una duplice tutela potendo agire anche nei confronti dei soci ex art. 2495 c.c.⁴⁸.

Al riguardo, è stato rilevato come si debba fare riferimento al valore di realizzazione degli *assets* sociali perché se fossero valorizzati al costo storico il liquidatore non potrebbe mai verificare effettivamente se la distribuzione dell'acconto sia compatibile con una corretta procedura di liquidazione⁴⁹.

E così diviene ipotizzabile attribuire riparti durante la fase della liquidazione attraverso un "test di liquidità" che individui non solo le giacenze ma anche i flussi tra gli incassi attesi e la scadenza dei debiti della società⁵⁰, come emerge complessivamente dall'esame delle tavole contabili⁵¹ e la cui valuta-

44 Terranova G., cit.

45 Trib. Verona 7.8.2012, in *Sistema Integrato Eutekne*, con nota di Meoli M. "Denuncia al Tribunale in tutte le cooperative anche in liquidazione", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 17.9.2012

46 "Appartiene alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'accertamento della legittimità della determina adottata dal liquidatore di una società, per richiedere al socio versamenti ancora dovuti per far fronte ai debiti sociali, poiché, trattandosi di una decisione dell'organo gestorio che investe la struttura e il funzionamento della società, rientra nell'ambito del *genus dei rapporti societari* di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), D.lgs n. 168/2003". Si è espresso in tal senso Trib. Napoli 18.10.2016, *Società*, 2017, 8-9, 1016, con nota di Adorno M. "La competenza del Tribunale delle Imprese sulla determina adottata dal liquidatore di una società".

47 Osserva Trib. Roma 24.3.2014, in *Sistema Integrato Eutekne*, che "la responsabilità dei liquidatori di società nei confronti dei creditori sociali si fonda sulla violazione del dovere di conservare il patrimonio sociale e di procedere alla liquidazione secondo le modalità tali da assicurare la sua sufficienza al soddisfacimento dei creditori sociali sicché, ove abbiano proceduto alla distribuzione anche parziale tra i soci dei beni sociali senza preventivamente procedere al pagamento dei creditori della società ovvero accantonare le somme necessarie per pagarle, incorreranno nella responsabilità per avere diminuito il patrimonio sociale e averlo reso inidoneo ad assolvere la sua funzione di generica garanzia di cui all'art. 2740 c.c. con conseguente legittimità della richiesta risarcitoria avanzata nei loro confronti dal creditore sociale".

48 Niccolini G. "Poteri e doveri particolari dei liquidatori" in "Società di capitali", a cura di Niccolini G., Stagno d'Alcontres A., Napoli, 2004, p. 1806.

49 Niccolini G. "Appunti sui bilanci di liquidazione", *Riv. dott. comm.*, 3, 2013, p. 605.

50 Rossi A., cit., p. 2259.

51 Niccolini G. "Poteri e doveri particolari dei liquidatori", cit., p. 1803.

zione potrà essere fatta solo dai liquidatori. Dall'esame della norma emerge con tutta evidenza una "postergazione" dei diritti dei soci a fronte dei diritti dei creditori che porta a ritenere ripetibili eventuali acconti attribuiti in violazione delle regole, andando a prevalere sulla irripetibilità prevista dall'art. 2433 c.c.⁵². Ci si è chiesti altresì se l'art. 2491 c.c. sia applicabile anche alle attività derivanti dall'esercizio provvisorio dell'attività di impresa; la risposta in questo caso sembra essere positiva potendo così i liquidatori disporre compatibilmente con i criteri dettati dal legislatore anche perché la continuazione "provvisoria" dell'attività d'impresa non avviene per fini di lucro, ma per il migliore realizzo dei cespiti aziendali⁵³.

LE RESPONSABILITÀ FISCALI

Ricordiamo, infine, che il liquidatore è responsabile per il **mancato pagamento delle imposte**, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del DPR 602/73, secondo cui *"i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti"*⁵⁴.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile un richiamo alle norme del diritto civile di cui all'art. 2777, che fanno riferimento al principio della *par condicio creditorum*. Le responsabilità vengono poi accertate dall'Amministrazione finanziaria con atto motivato da notificarsi ex art. 60 del DPR 602/73, in forza del quale il ricorso non sospende la riscossione ma *"l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte sino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario o al committente"* che potrà comunque essere revocato laddove vi dovesse essere un concreto pericolo per la riscossione⁵⁵.

La responsabilità emerge se i ruoli relativi alle imposte accertate in capo alla società sono stati posti in riscossione anche provvisoria, e vi è stato effettivamente il mancato pagamento del debito erariale⁵⁶.

Circa poi la natura della responsabilità ricordiamo che sia dibattuta tra gli interpreti anche se si tende ad escludere la valutazione di una condotta colposa del liquidatore che farebbe così rientrare la responsabilità all'interno delle ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., sebbene anche le altre soluzioni, come rilevato, non soddisfino appieno. E allora potrebbe essere utile individuare anche la natura del debito tributario e il collegamento tra le due obbligazioni in maniera tale che il liquidatore potrebbe almeno eccepire l'inesistenza del debito o una sua contestazione al fine di non essere considerato responsabile ex art. 36⁵⁷.

52 Rossi A., cit., p. 2261.

53 Fimmanò F. "La fase della liquidazione", cit., p. 243.

54 Rileva Cass. 12.6.2018 n. 15250, CED Cassazione, 2018, come *"in tema di responsabilità dei liquidatori, la stessa non è esclusa, come si desume dall'art. 36 co. 1 del DPR 602/73 che riconosce all'Amministrazione finanziaria l'esercizio della relativa azione, dal tempo trascorso tra operazioni di verifica ed accertamento, ove i presupposti impositivi si siano verificati durante la liquidazione, ancorché siano stati accertati successivamente"*. Inoltre, *"non è prevista la responsabilità diretta dell'ex amministratore (anche di fatto) e/o ex liquidatore per le obbligazioni tributarie della società di capitali estinta. Infatti, l'art. 36 del DPR 602/73 non pone alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti, trattandosi di una particolare ipotesi di responsabilità propria ex lege avente natura civilistica e non tributaria: il suo fondamento è infatti un credito civilistico scaturente dalla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c."*. Così, C.T. Prov. Milano 8.5.2017 n. 3183/20/17, in *Sistema Integrato Eutekne*.

55 Bana M. "Società estinta, effetti e responsabilità dei liquidatori e dei soci", cit., p. 110.

56 Marcello R., Loia A.M. "Poteri, doveri e problematiche operative dell'organo liquidatorio", cit., p. 34.

57 Nicotina L. "La natura giuridica atipica della responsabilità fiscale dei liquidatori, tra problemi e incertezze «vecchie e nuove»", *Dir. prat. trib.*, 2016, p. 161.

CONCLUSIONI

Da quanto, seppur brevemente, esposto la figura dell'organo della liquidazione emerge rafforzata, avendo la possibilità di scegliere per la fase estintiva, in assenza di diverse indicazioni dell'assemblea, varie soluzioni da cui derivano, per l'effetto, altrettanti profili di responsabilità nei confronti di una pluralità di soggetti. Del tutto peculiare è così la loro figura se si considerano anche le specifiche competenze all'interno di società in crisi

dove scelte strategiche e mirate potrebbero evitare conseguenze peggiori, anche alla luce dei nuovi interventi legislativi. Certamente il loro ruolo appare ancora più delicato nell'ipotesi di una società insolvente, anche in considerazione delle modifiche apportate dal Codice della crisi e dell'insolvenza. E allora resta da vedere quali saranno gli effetti che si andranno a generare in futuro sull'operato dei liquidatori e i profili di responsabilità che potranno emergere nei loro confronti all'interno di società decotte.

